

ISTANZA DI SOSPENSIVA

con adozione delle pertinenti misure cautelari monocratiche

ai sensi dell'art. 56, c.p.a.

di Cardiva Italia s.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante dott. Mauro Trucco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Cerisoli, Andrea Mozzati e Andrea Rossi

nel ricorso

R.G. n. 2248/2023

* * *

Premesso che

- con il ricorso introduttivo 31/1/2023 – integrato da successivi motivi aggiunti del 25/5/2023 – Cardiva Italia s.r.l. (di seguito, Cardiva) ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "*Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*", nonché gli atti allo stesso presupposti, a fronte dei quali è stato richiesto a Cardiva di provvedere al ripiano mediante la restituzione immediata (per la sola Regione Veneto) del rilevantissimo importo complessivo di euro 376.465,07;

considerato che

- il termine previsto per il pagamento delle somme come sopra determinate a titolo di *payback* – originariamente fissato in 30 giorni dall'emissione del pertinente provvedimento regionale di quantificazione della quota a carico di ciascun operatore: v. art. 18, comma 1, d.l. n.115/2022, convertito con legge n. 142/2022 – è stato dapprima posticipato al 30/4/2023 (art. 1, d.l. n. 4/2023

- e legge n. 14/2023, all. 1) e, successivamente, al 30/6/2023 (art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito in legge n. 56/2023);
- a fronte di quanto sopra, all'udienza per l'esame della domanda di sospensione, Cardiva ha rinunciato all'istanza cautelare formulata con il ricorso, essendo venuto meno il danno grave ed irreparabile proprio in ragione del rinvio del termine per l'assolvimento dell'(asserite) obbligazione gravante in capo alla ricorrente;
 - successivamente è stato approvato un ulteriore slittamento del termine di pagamento, che ad oggi risulta fissato al 31/7/2023 (v. art. 3 bis, comma 2, d.l. n. 51/2023, convertito con legge n. 87/2023);
 - nel frattempo, con ordinanza 27/6/2023, n. 4626, il Presidente dell'Ecc.ma Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque interessate e di tutte le imprese che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della Salute e delle singole Regioni evocate in giudizio;
 - Cardiva ha provveduto a notificare la relativa istanza di integrazione del contraddittorio il 18/7 u.s. ai soggetti sopra indicati ed è in attesa della pubblicazione sui siti internet istituzionali degli Enti interessati; va tuttavia osservato che, nelle more dei ridetti adempimenti, risulta comunque consentita l'adozione delle pertinenti misure cautelari interinali, ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a.;
 - è intendimento di Cardiva non rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti proposti, sicché – tenuto conto dell'approssimarsi del termine ultimo di pagamento del 31/7/2023 – si rende necessario richiedere con la presente istanza la sospensione dei provvedimenti impugnati, previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche, per le ragioni qui di seguito evidenziate.

* * *

Sul *fumus*

Cardiva rinvia integralmente a tutte le censure contenute nel ricorso 31/1/2023 nonché nei motivi aggiunti del 25/5/2023.

* * *

Sul *periculum* e sulla richiesta di misure cautelari monocratiche

1. Come si è già evidenziato nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, l'applicazione del meccanismo di ripiano a carico degli operatori del settore (c.d. *payback*) arreca un **gravissimo pregiudizio** a Cardiva, la quale si vedrebbe costretta a corrispondere alla Regione Veneto entro l'esiguo termine assegnato il rilevantissimo importo di **euro 376.465,07** (e, più in generale, l'abnorme importo di oltre **euro 700.000** sull'intero territorio nazionale, in forza di analoghi provvedimenti attualmente oggetto di paralleli procedimenti giurisdizionali), che rischia di risultare gravemente pregiudizievole per la stessa Società e per la propria attività d'impresa.

In effetti, l'imminente scadenza del predetto termine di pagamento del 31/7/2023 rende concreto ed attuale il rischio per Cardiva che l'Amministrazione Regionale, già a partire dal 1°/8/2023, operi la compensazione dei suddetti importi con i crediti maturati da Cardiva (ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78/2015) e/o agisca per il recupero coattivo delle medesime somme, con le conseguenti irreparabili ripercussioni sugli equilibri finanziari della medesima Società.

2. A fronte di quanto sopra, stante la mancata previsione di ulteriori posticipazioni (che invero sarebbero parse quantomeno opportune, anche a fronte dell'orientamento da ultimo espresso dall'Ecc.ma Sezione in numerose, recenti pronunce adottate in sede cautelare, sia monocratica che collegiale), va rilevato che Cardiva non può attendere la prima Camera di Consiglio utile per ottenere la richiesta tutela cautelare: sicché si rende necessario richiedere con il presente atto l'adozione delle pertinenti misure monocratiche, per ottenere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati ai fini sia del pagamento delle somme richieste da parte della ricorrente, sia dell'eventuale compensazione da

parte delle Amministrazioni.

Al riguardo, va osservato che, come già rilevato dall'Ecc.ma Sezione, "*soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, la parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista al 31.7.2023 e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e che, pertanto, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza*" (così il decreto presidenziale 18/7/2023, n. 3940).

Conseguentemente, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, codesta Ecc.ma Sezione ha già accolto le analoghe domande di sospensiva formulate da altri operatori, anche in sede cautelare monocratica.

3. D'altronde, sempre con riferimento alla sussistenza di un danno grave ed irreparabile, va rilevato che (come già puntualmente affermato dall'Ecc.ma Sezione in vari precedenti relativi a fattispecie analoghe):

- si tratta di somme relative al quadriennio 2015-2018, richieste per la prima volta alla fine dell'anno 2022;
- è, comunque, intendimento della Sezione di deliberare nel merito le questioni di cui trattasi all'udienza "pilota" del 24/10/2023 e, pertanto, il contenzioso verrà affrontato, ai fini della sua definizione, in tempi brevi, tenuto conto sia dei carichi di lavoro della Sezione sia della definizione della disciplina della materia intervenuta solo recentemente.

Si chiede, pertanto, che il Presidente dell'Ecc.mo Tribunale, vista la estrema gravità e l'urgenza tali da non consentire la trattazione della domanda cautelare alla prossima Camera di Consiglio, voglia disporre, anche in assenza di contraddittorio, le misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56 c.p.a. e, segnatamente, la sospensione dei provvedimenti impugnati, ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente, sia dell'eventuale compensazione da parte delle Amministrazioni.

In ogni caso, si chiede – per le medesime ragioni fin qui esposte – che vengano adottate anche le pertinenti misure collegiali.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo voglia:

- in sede cautelare: adottare, previa concessione di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a., le occorrenti misure cautelari collegiali e, in particolare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti;
- nel merito: annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio, con gli accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Genova-Roma, 24 luglio 2023

avv. Emiliano Cerisoli

avv. Andrea Mozzati

avv. Andrea Rossi